



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare Forza Italia

Il Vicepresidente del Consiglio Regionale

Prot.



Firenze, 20 Giugno 2017



OGGETTO: Proposta di Legge Regionale - Qualificazione e tutela dell'impresa balneare toscana

Ad iniziativa di

Marco Stella, Consigliere Forza Italia e Vicepresidente Consiglio Regionale

Elisa Montemagni, Consigliere Lega Nord

Proposta di Legge Regionale
Qualificazione e tutela dell'impresa balneare toscana

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

VISTO:

- Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;
- l'art. 4, comma 1, lettere m), n) o) e v) dello Statuto regionale;
- il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86, Testo unico del sistema turistico regionale;

CONSIDERATO

- che la Toscana è stata ed è tuttora una delle più importanti aree del Mediterraneo per il turismo climatico e balneare;
- che, con il declino delle attività tradizionali, la pesca, la piccola cantieristica navale, la navigazione di cabotaggio, l'attività balneare è rimasta una delle poche realtà di impresa strettamente collegata alla vita dei borghi costieri toscani;
- che le realtà balneari toscane sono diventate veri e propri attori di sistema che giocano un ruolo fondamentale nel conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale,

ambientale e paesaggistico promuovendo la gestione e la messa a sistema delle ricchezze ambientali, l'arte, la cultura, il turismo, e lo sviluppo delle usanze enogastronomiche:

- che il comparto balneare in Toscana ha saputo giocare un ruolo fondamentale sul piano della qualità e della integrazione delle offerte di carattere territoriale, legando strettamente il soggiorno balneare a tutte le opzioni che il nostro territorio offre sul piano dell'arte, dei beni culturali e delle manifestazioni, e, particolarmente, con riferimento all'enogastronomia ed alle altre tradizioni locali, arrivando quindi ad essere un volano per l'intera economia regionale;

- che la gestione degli stabilimenti balneari implica anche una attività di mantenimento e di cura degli arenili;

- che le imprese che svolgono attività balneare in Toscana sono tipicamente micro e piccole imprese a carattere prevalentemente familiare, con una media attuale di 2,77 addetti per stabilimento e che, in alcuni casi, queste non risultano più adeguate né in termini di qualità architettonica né come funzionalità per offrire servizi anche al di fuori del periodo balneare (per la c.d. "destagionalizzazione");

- che quindi occorre predisporre, negli strumenti di pianificazione, le opportune azioni di tutela o riqualificazione;

- che è quindi assolutamente necessario e utile definire le modalità di riconoscimento del valore aziendale balneare toscano, anche ai fini della facilitazione per l'accesso al credito, in considerazione del particolare valore che, per questa tipologia di attività, rivestono i beni immateriali e la professionalità dell'imprenditore

Tutto ciò premesso, visto e considerato

Approva la presente legge

Art.1

Finalità

1. La presente legge, al fine di rafforzare le peculiarità caratteristiche dell'economia regionale portandole a livelli di crescita ed eccellenza, è finalizzata alla tutela e qualificazione dell'impresa balneare toscana in considerazione delle specifiche caratteristiche delle aree demaniali a uso turistico ricreativo della Toscana e dell'importanza del ruolo delle attività balneari nella vita e nell'economia delle località costiere nonché del vero e proprio modello tipico di insediamento balneare toscano, con le sue funzioni organizzative.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art.16 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" le imprese balneari toscane, così come definite nel successivo art.2, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione.

Art.2

Definizione dell'impresa balneare toscana

1.È considerata impresa balneare toscana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa toscana, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti:

- a) esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare così come definito all'art.75 della l.r. 20 dicembre 2016, n. 86, Testo unico del sistema turistico regionale;
- b) rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

Art.3

Azioni di tutela

1. La Regione, nel riconoscere il ruolo sociale economico turistico, storico e culturale delle imprese balneari, prevede una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari toscane in linea con i piani regionali di utilizzazione del demanio marittimo e con la tutela del paesaggio, il mantenimento delle visuali verso il mare e la non cementificazione del litorale.

2. I Comuni individuano le aree destinate alle imprese che soddisfano i requisiti di cui al precedente art. 2.

Art. 4

Azioni di promozione

1. La Regione, in ambito turistico-promozionale, attiva azioni ed iniziative tese a:

- a) riconoscere il ruolo fondamentale della categoria delle imprese balneari toscane all'interno del sistema turistico regionale;
- b) realizzare un marchio di qualità quale elemento distintivo per promuovere e tutelare l'impresa balneare toscana in quanto attività radicata nel territorio regionale e rappresentante parte della cultura e storia locale.

2. Con atto di Giunta sono stabiliti criteri e modalità di rilascio del marchio di cui al comma precedente.

Art. 5

Azioni di qualificazione

1. La Regione predispone, negli strumenti di pianificazione territoriale, una specifica disciplina delle aree balneari volta alla:

- a) conservazione dei caratteri distintivi dei volumi e dei manufatti della tradizione dell'impresa balneare;
- b) promozione delle trasformazioni dei manufatti esistenti non più coerenti con gli obiettivi paesaggistici e ambientali di piano.

Art. 6

Valore aziendale dell'impresa balneare toscana

1. In qualsiasi caso sia riconosciuto l'indennizzo del valore aziendale, il titolare dell'impresa balneare toscana può a sua cura e spese dotarsi di una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la quale viene individuato il valore complessivo dell'azienda, costituito, oltre che dal patrimonio aziendale, dall'avviamento.

Art. 7

Campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese balneari che operano in qualsiasi comune costiero della regione.

Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le competenti strutture regionali provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie di cui alla legislazione vigente.
2. Dall'attuazione della presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA e ARTICOLATA

La PDL in oggetto è volta a individuare e definire la tipologia dell'impresa balneare tipica del territorio toscano ai fini della sua qualificazione e tutela. Con riferimento al contesto europeo il Ddl si pone in coerenza con le indicazioni della Commissione Europea per lo sviluppo del turismo costiero e marittimo e con la promozione delle PMI definita all'interno del cd Small Business Act , che ha sancito il principio dello "Think Small First".

La Toscana è stata ed è tuttora una delle più importanti aree del Mediterraneo per il turismo climatico e balneare.

Dapprima legate ad alcune località di più antica tradizione, come Livorno, la Versilia e la Costa degli etruschi, con lo sviluppo del turismo di massa le attività balneari si sono sviluppate in maniera diffusa lungo tutta la costa della regione.

Con il declino delle attività tradizionali, la pesca, la piccola cantieristica navale, la navigazione di cabotaggio, l'attività balneare è rimasta una delle poche realtà di impresa strettamente collegata alla vita dei borghi costieri toscani.

In Toscana l'impresa balneare arriva a rappresentare un modello di insediamento, con le sue funzioni organizzative, che produce innegabili risultati sotto il profilo economico ed in molti casi anche ambientale.

Con un turista sempre più attento ad una offerta integrata di servizi e offerta turistica, le realtà balneari toscane diventano veri e propri attori di sistema che giocano un ruolo fondamentale nel conservare, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico promuovendo la gestione e la messa a sistema delle ricchezze ambientali, l'arte, la cultura, il turismo, e lo sviluppo delle usanze enogastronomiche. La balneazione diventa una delle motivazioni per un flusso turistico che negli ultimi anni si è modificato, con un ampliamento delle presenze allargato anche alle altre stagioni.

Alle tradizionali funzioni legate alla balneazione se ne aggiungono così altre che ampliano l'offerta alla ristorazione, allo sport e al divertimento. Le stesse strutture balneari stagionali (cabine, solarium, pontili...) restano stabili più a lungo come conseguenza del periodo di apertura in funzione della fruizione elioterapica che riscuote un nuovo sviluppo segnando, in un certo senso, un ritorno agli albori del turismo.

Per questo Regione Toscana vuole ora rivendicare il ruolo di unicità e tipicità del sistema imprenditoriale balneare toscano che, ricoprendo circa l'80% dell'offerta turistica, ha fatto crescere un sistema economico turistico tra i più performanti del Paese.

Gli imprenditori balneari hanno avuto il merito di preservare e di mettere a sistema le bellezze naturali costiere della nostra regione. Infatti, per competere con altre realtà turistiche, il comparto balneare in Toscana ha saputo giocare un ruolo fondamentale sul piano della qualità e della integrazione delle offerte di carattere territoriale, legando strettamente il soggiorno balneare a tutte le opzioni che il nostro territorio offre sul piano dell'arte, dei beni culturali e delle manifestazioni, e, particolarmente, con riferimento all'enogastronomia ed alle altre tradizioni locali, arrivando quindi ad essere un volano per l'intera economia regionale.

Di fatto i primi interessati alla tutela e valorizzazione dell'ambiente sul quale operano sono proprio i gestori degli stabilimenti balneari, proprio in quanto è questo stesso ambiente la loro prima irriproducibile risorsa. Perciò, è con la consapevolezza del loro ruolo strategico e con la convinzione che, anche sul piano del marketing territoriale, l'impresa balneare rappresenta un momento fondamentale e decisivo dei sistemi turistici locali. Inoltre non si

può negare come, in un momento storico come quello attuale in cui sempre più le risorse vengono a mancare, la gestione degli stabilimenti balneari implica anche una attività di mantenimento e di cura degli arenili a cui le imprese toscane non si sono mai sottratte: gli imprenditori del settore della nostra regione hanno da sempre voluto preservarle, avendo un atteggiamento ispirato non solo ai principi di sostenibilità, ma ancora più rigido ed attento, volto alla difesa dell'ambiente marino. Le imprese che svolgono attività balneare in Toscana sono tipicamente micro e piccole imprese a carattere prevalentemente familiare. Per quel che riguarda le relative strutture balneari, in alcuni casi queste non risultano più adeguate né in termini di qualità architettonica né come funzionalità per offrire servizi anche al di fuori del periodo balneare (per la c.d. "destagionalizzazione"). Occorre riconoscere le due situazioni e predisporre, negli strumenti di pianificazione, le opportune azioni di tutela o riqualificazione.

Analogamente e proprio in considerazione delle caratteristiche sopra riportate dell'impresa balneare toscana, si è ritenuto utile definirne le modalità di riconoscimento del valore aziendale, anche ai fini della facilitazione per l'accesso al credito, in considerazione del particolare valore che, per questa tipologia di attività, rivestono i beni immateriali e la professionalità dell'imprenditore.

Al comma 1 dell'articolo 1 si esplicitano le finalità di tutela della legge. La Regione crede fermamente nello sviluppo sostenibile della propria economia e vuole rafforzarne le peculiarità caratteristiche per portare l'economia regionale al livello di crescita ed eccellenza delle regioni europee più progredite.

Al comma 2 dell'articolo 1, con riferimento all'art.16 del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", si identifica l'impresa balneare toscana come facente parte del patrimonio culturale e del tessuto sociale e storico della Regione: l'impresa pertanto può beneficiare di regole speciali nelle procedure di assegnazione dei titoli autorizzatori necessari per svolgere la specifica attività balneare .

L'articolo 2 definisce le caratteristiche dell'impresa balneare toscana, che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare così come definito all'art.75 della l.r. 20 dicembre 2016, n.86, "Testo unico del sistema turistico regionale" e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese".

L'articolo 3 indica le azioni di tutela previste a favore dell'impresa balneare, che riguardano la previsione di una specifica disciplina nei piani regionali di utilizzazione del demanio marittimo per il rilascio delle concessioni e l'individuazione di aree demaniali marittime destinate tali imprese.

L'articolo 4 definisce le azioni di promozione della Regione volte al completo inserimento delle imprese balneari toscane nel sistema turistico regionale promuovendo, tra le tante azioni a sistema, un marchio di qualità. I criteri e le modalità per il rilascio del marchio sono decisi dalla Giunta Regionale.

L'articolo 5 riguarda le azioni di qualificazione della fascia costiera, da attuarsi attraverso la regolazione delle norme edilizie relative alle strutture dell'impresa balneare - da prevedere negli strumenti regionali di pianificazione territoriale - promuovendo da un lato la conservazione dei manufatti tradizionali, debitamente individuati, e, dall'altro, la trasformazione di quei manufatti esistenti ritenuti "incongrui" o comunque suscettibili di un miglior inserimento nel paesaggio e nell'ambiente.

L'articolo 6 è volto a definire i criteri di valutazione del valore aziendale dell'impresa balneare, che deve basarsi sulla perizia giurata redatta da un tecnico abilitato e che è costituita dal patrimonio aziendale e dall'avviamento.

L'articolo 7 stabilisce che le disposizioni della legge si applicano alle imprese balneari operanti in qualsiasi Comune toscano costiero.

L'articolo 8 riguarda la clausola di invarianza finanziaria. La presente legge non prevede oneri finanziari aggiuntivi.